

TI_GERICHTE 60.2016.172 vom 27. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2016.172

FR: TI_GERICHTE 60.2016.172 du 27 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 60.2016.172 del 27 ottobre 2016

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. pericolo di fuga: straniero, senza legami (in CH solo x delinquere) + pericolo di recidiva: lunga lista di reati in CH e in I + precedente drammatica evasione dal carcere, senza lavoro e con debiti. trasferimento in TI

Erwägungen

E. 1

, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (RL 4.2.1.1., nel seguito LEPM, entrata in vigore l'1.01.2011) conferisce al giudice dell'applicazione della pena – in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP. Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

E. 1.2

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.3

Il gravame, inoltrato il 17/20.06.2016, contro la decisione 2.06.2016 del giudice dei provvedimenti coercitivi notificata il 7.06.2016, è tempestivo. Le esigenze di forma e

motivazione del reclamo sono rispettate. RE

E. 2.1

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). Per regime aperto si intende un'espiatione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale (art. 75a cpv. 2 CP).

E. 2.2

Interpretato e contrario il testo dell'art. 76 cpv. 2 CP, si ha che di regola il detenuto deve essere collocato in un penitenziario aperto (ove si intende uno stabilimento "aperto" o "semiaperto"), a meno che sussista il pericolo che egli si dia alla fuga oppure vi sia il rischio che egli commetta nuovi reati. In altre parole, è sufficiente che sia adempiuto uno di questi due criteri (unici criteri determinanti) per ordinare il collocamento di un detenuto in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto. Il rischio di fuga e il rischio di recidiva non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 3a. ed., art. 76 CP n. 8). A livello cantonale – oltre l'applicazione del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006 (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti, RL 4.2.1.1.3.) – l'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM) – in vigore dal 9.03.2007 – stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Il cpv. 3 dell'art. 19 REPM prevede inoltre la possibilità per il condannato di espiare la pena privativa della libertà, in maniera totale o parziale, in uno stabilimento aperto – ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione – se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga. L'art.

E. 2.3

Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri, come visto più sopra, non sono cumulativi (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, op. cit., p. 1793). Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

E. 2.3.1

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell'insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita ("Lebensumstände"), i legami familiari ("familiäre Bindungen"), la sua situazione professionale e finanziaria ("berufliche und finanzielle Situation"), nonché le sue relazioni all'estero ("Kontakte zum Ausland"). Infatti non si può concludere sull'esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l'interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine ("Kriminaltouristen") e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

E. 2.3.2

Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non richiede espressamente, che i reati di cui si teme la reiterazione siano di una determinata gravità. Occorre tuttavia ragionevolmente partire da tale presupposto (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). Infatti per la dottrina detti reati devono essere di una certa rilevanza, stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP nota 3).

E. 3

del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC) – in vigore dall'1.01.2011 – precisa che il carcere penale "La Stampa" è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Esso stabilisce inoltre che sono strutture chiuse "La Farera" e "La Stampa" (cpv. 4) mentre "Lo Stampino" e il "Navarazz" sono strutture aperte (cpv. 5). Queste ultime sono in particolare destinate all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

E. 3.1

Nel caso concreto il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa, avendo concluso per l'esistenza di un serio pericolo di fuga (trattandosi di cittadino italiano senza nessun interesse, comprovato, a rimanere nel nostro paese) e di recidiva (visti i reati commessi sia in Svizzera, che, verosimilmente, in Italia) nonché vista

la di lui pericolosità (per le modalità di commissione dei suoi atti, tra cui quelli per cui è stato ancora recentemente condannato a _____). Il reclamante contesta tale valutazione, stante in estrema sintesi l'ottimo comportamento tenuto presso l'attuale Penitenziario di _____ a decorrere dal suo arresto avvenuto il 12.03.2014.

E. 3.2

Da tutto quanto agli atti emerge che RE 1 è nato e cresciuto in Italia, in provincia di _____, in seno ad una numerosa famiglia composta dai genitori e da 6 figli. Vi ha frequentato le scuole dell'obbligo sino alla terza media, per poi impiegarsi come idraulico per ca. 5 anni. Nel seguito si è trasferito in provincia di _____, dove dapprima ha lavorato come operaio in una fabbrica e poi si è messo in proprio gestendo, con due soci, una piccola azienda di metalmeccanica per un paio d'anni. Quindi si è dedicato alla professione di agente di commercio nel campo dei cosmetici e poi degli smeraldi e, successivamente, ha svolto altri lavori. Non è mai riuscito a mantenere lo stesso impiego per più di 5 anni. Da un primo matrimonio avvenuto nel 1982 ha avuto una figlia, oggi ormai maggiorenne. Separatosi nel 1992, nel 2001 ha avuto un secondo figlio da una nuova compagna con cui è convolato a nozze nel 2004. Come accertato dalla Corte criminale _____ RE 1, nei 4 anni precedenti il suo arresto in Svizzera, risultava essere senza occupazione alcuna, privo di introiti e senza sostanza. Aveva debiti dell'ordine di Euro 30'000.--. In Italia egli vanta dei precedenti penali, segnatamente tra il 1988 e il 2010 ha subito 5 condanne, dapprima per pene detentive di 6 risp. 4 mesi, per dei furti, per poi passare a pene detentive tra i 2 e i 4 anni e 8 mesi per traffici illeciti di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), cumulate con sostanziose multe. Nel febbraio 1992 è entrato illegalmente in Svizzera, dove è stato arrestato mentre con la propria vettura, in correità con terzi, stava accompagnando alla stazione ferroviaria di _____ un corriere giunto pochi giorni prima dalla Colombia con in corpo 110 ovuli (pari a 776 grammi) di cocaina destinata al mercato italiano. Ciò per cui egli è stato condannato il 26.08.1992 dalla Corte delle Assise criminali a 2 anni e 8 mesi di reclusione (oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni). A distanza di poco più di un mese da detta sentenza, allorquando si trovava in espiazione della relativa pena detentiva (che sarebbe giunta al termine il 14.10.1994), insieme ad altri 7 detenuti il 3.10.1992 ha partecipato alla drammatica evasione dal Penitenziario cantonale La Stampa. Evasione sventata lo stesso giorno dalle forze dell'ordine. Per questi fatti egli è quindi stato condannato il 7.03.1994 dalla Corte delle Assise criminali a 6 anni di reclusione (oltre all'espulsione a vita), ridotti dall'allora Corte di cassazione e di revisione penale a 5 anni e 9 mesi di reclusione. Trasferito per motivi disciplinari presso le Strutture carcerarie del Canton _____, solo poco tempo dopo che si trovava nella sezione aperta, durante un'uscita accompagnata il 9.08.1996, RE 1 si è sottratto alla vigilanza, riparando in Italia. Ancorché ciò sia stato dettato da asseriti motivi impellenti legati al grave stato di salute della madre – poi comunque deceduta nel 2006 – , sta di fatto che egli non si è più presentato davanti alle autorità elvetiche per l'espiazione del residuo di pena – a quel momento di 3 anni 11 mesi e 5 giorni –, persistendo nella sua attività criminosa. Incappato l'8.10.1997 in un normale controllo della polizia stradale italiana, egli è infatti stato trovato in possesso di 10 kg di marijuana che trasportava nel bagagliaio della propria vettura. Così il 25.10.1999 è stato condannato dalla Corte di Appello di _____ a 2 anni e 8 mesi di pena detentiva. Successivamente per l'ulteriore possesso di sostanza stupefacente il 24.02.2010 la Corte di Appello di _____ lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi. Appena trascorsi questi periodi di carcerazione, la notte sul 12.03.2014 RE 1 è ritornato in Svizzera per fare

irruzione – unitamente a due correi muniti di armi cariche e tutti e tre con i visi camuffati – nella villa di una coppia facoltosa di origine italiana e residente in un comune del Canton _____. Rese le vittime inette a resistere con la forza, essi hanno quindi sottratto loro contante, gioielli e orologi per un valore complessivo di quasi CHF 90'000.--. Il terzetto è poi subito stato arrestato dagli inquirenti mentre tentava di far rientro in Italia con la refurtiva. RE 1 è quindi stato incarcerato presso le Strutture carcerarie di _____, dove egli si trova a tutt'oggi, e in data 11.05.2016 il Kriminalgericht del Canton _____ lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi. Ora, è ben vero che – come risulta dal rapporto 15.04.2016 della Direzione del Penitenziario di _____ – RE 1 ha tenuto un buon comportamento in carcere, intrattenendo buoni contatti con gli altri detenuti (in particolare con quelli italofoeni non conoscendo egli la lingua tedesca) e si è attenuto alle regole carcerarie e agli ordini del personale di custodia, seppure mantenendo un temperamento definito esuberante (“temperamentvoll”). Ciò tuttavia non lenisce il concreto rischio di recidiva e di fuga, che ancora sussiste a fronte del pesante passato del qui reclamante, delle sue condizioni di vita, della sua situazione professionale e familiare nonché dei suoi legami con l'estero. A 58 anni di età RE 1 si ritrova senza un onesto e stabile impiego da cui trarre i mezzi per sostentare sé e la propria famiglia, nonché migliorare la sua situazione debitoria. Egli ha fatto del crimine la sua professione, che né le precedenti condanne né le precedenti detenzioni lo hanno distolto dal perseguire pervicacemente. Egli ha continuato imperterrito la sua attività criminosa, legandosi ad altre persone dedite al crimine. Pertanto il pericolo di recidiva, qualora posto in un regime più aperto, è a tutt'oggi molto alto. Di cittadinanza italiana, egli è venuto nel nostro paese soltanto per delinquere. Egli non vanta alcun legame né professionale, né familiare con il nostro paese. L'attuale moglie con il figlio comune, così come la figlia di primo letto – con i quali ha mantenuto in carcere regolari contatti telefonici – vivono tutti nel _____, centro questo dei suoi interessi. Il rischio che egli, al di fuori di una struttura chiusa, possa darsi alla fuga, rendendosi irreperibile – come peraltro già avvenuto in passato – è dunque molto forte. Ciò a maggior ragione se si considera che l'imputato vanta nel nostro paese solo un debito con la giustizia e che ha davanti a sé ancora una pena importante da espiare, la cui fine è infatti prevista per il 15.08.2022, mentre il termine per la liberazione condizionale (eventuale) verrà a cadere il 23.10.2019. Al proposito si osserva, di transenna, che i termini di esecuzione indicati dal giudice dei provvedimenti coercitivi appaiono a questa Corte corretti, ritenuta la data d'arresto del 12.03.2016, il residuo di pena di 3 anni 11 mesi e 5 giorni da aggiungersi alla pena di 4 anni e 6 mesi pronunciata l'11.05.2016 dalla Corte criminale _____, e dedotti complessivi 792 giorni di carcere preventivo risp. di anticipata esecuzione di pena. In conclusione per tutto quanto visto la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi si rivela corretta e sostenibile, meritando quindi di essere tutelata.

E. 4

La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita tutela anche per il dispositivo inerente al trasferimento del reclamante nelle strutture carcerarie ticinesi. Questo in ragione di diverse considerazioni: il lungo tempo trascorso dai fatti del 3.10.1992 (24 anni, un quarto di secolo); il giorno del tentativo di evasione era un sabato, giorno in cui nel penitenziario vi era una presenza ridotta di personale; il buon svolgimento dell'ultima detenzione del qui reclamante (iniziata a decorrere il 12.03.2014), attestata dal rapporto allestito dalla Direzione delle Strutture carcerarie _____; il fatto che il Penitenziario La Stampa sia un carcere chiuso, adibito a ricevere detenuti che presentano un pericolo di

fuga e di recidiva; i (maggiori) costi di un'espiazione presso un istituto carcerario di un altro cantone. Per tutti questi motivi, la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere confermata, ed ossequiata, anche riguardo al luogo di detenzione. In conseguenza di ciò copia della presente decisione viene inviata alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e alla Direzione del Dipartimento delle Istituzioni.

E. 5

Il reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss, 393 ss, 439 cpv. 1 CPP, 74 ss CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta) sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o Strutture carcerarie di _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: - Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.